



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II - ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Al Sig. Direttore Generale
Istituto nazionale della previdenza sociale

e, p.c.,

Ai Sig.ri Presidenti delle Corti di appello

Alla Commissione centrale esami avvocato sessione 2022

OGGETTO: Esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato – visite mediche e di controllo per i candidati.

Questo ufficio ha tra i propri compiti istituzionali quello di organizzare l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense che viene svolto presso ciascun distretto di Corte di appello e che, nel complesso, riguarda oltre quindicimila aspiranti.

A tal riguardo, si rappresenta che l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito con modificazioni dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, introducendo una disposizione speciale per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, ha espressamente previsto che "*... in caso di comprovati motivi di salute che impediscono al candidato di svolgere la prova d'esame, il candidato può richiedere, con istanza al presidente della sottocommissione distrettuale corredata da idonea documentazione, di fissare una nuova data per lo svolgimento della prova stessa. Il presidente può disporre la visita fiscale domiciliare secondo le disposizioni relative al controllo dello stato di malattia dei pubblici dipendenti. In ogni caso, quando l'istanza è accolta, la prova deve essere svolta entro dieci giorni dalla data di cessazione dell'impedimento*". Tale norma, applicabile in via emergenziale alla sessione 2020, è stata estesa anche alla sessione 2021 dall'art. 6 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205 e alla sessione 2022, le cui prove inizieranno dal 16 gennaio 2023, dall'art. 39 bis del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

Ne discende, di conseguenza, l'applicabilità anche nei confronti dei candidati all'esame di abilitazione alla professione forense della normativa in tema di "*controlli sulle assenze*" secondo il disposto dell'art. 55-septies, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del

quale: “*Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall’Inps*”.

Tuttavia, sono pervenute a questa Direzione generale segnalazioni da parte di alcune sottocommissioni dell’esame di abilitazione forense relative a difficoltà nel fare eseguire a codesto Istituto le visite di controllo per i candidati che si siano sottratti alla prova d’esame, adducendo la sussistenza di problemi di salute impeditivi: tali difficoltà, secondo quanto riferito a questo ufficio, deriverebbero dall’assenza di legittimazione a richiedere l’esecuzione della visita fiscale da parte delle sottocommissioni di esame.

Poiché alla luce della disposizione normativa citata sembrerebbe a questo ufficio sussistere una legittimazione da parte delle sottocommissioni a richiedere la visita fiscale nei confronti di candidati risultati assenti alla prova per ragioni di salute, si invita codesto Istituto a voler fornire la propria collaborazione alle sottocommissioni distrettuali, laddove ne ricorrano i presupposti, ad effettuare una “*visita fiscale*” ai sensi della citata normativa, al fine verificare l’esistenza della malattia dichiarata e documentata da un candidato.

Questo ufficio rimane a disposizione al fine di fornire alle sottocommissioni o agli uffici amministrativi delle Corti di appello che curano l’organizzazione dell’esame di avvocato eventuali Vostre indicazioni circa le modalità della richiesta di visita fiscale.

Nel ringraziare per la preziosa collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Roma, 16 gennaio 2023

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo